

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 10/06/07, in Jesi

Tra

BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA, d'ora in poi, per brevità, denominata solo "BPA" in persona del Sig. Marco Moretti


e

le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- DIRCREDITO, in persona del Sig. Gustavo Marigliano responsabile della RSA aziendale
- FABI, in persona del Sig. Angelo Alessandrini responsabile RSA aziendale, del Sig. Zanarelli Francesco responsabile RSA aziendale e del Sig. Massimo Buonanno coordinatore regionale
- FALCRI, in persona del Sig. Luigi Romano, dirigente territoriale
- FIBA/CISL, in persona del Sig. Paolo Papalini e Paolo Elisei della segreteria Regionale e del Sig. Luigi Bellagamba responsabile RSA aziendale

Premesso che

1. in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 2005 n. 248, art. 3, nel mese di settembre 2006 BPA ha sottoscritto il contratto di cessione che ha perfezionato il passaggio a Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) dell'intero capitale sociale di Ancona Tributi Spa (ora Equitalia Marche Uno Spa) con decorrenza 1° ottobre 2006;
2. preliminarmente alla cessione di cui al precedente punto 1, BPA ha offerto individualmente a tutti i Dipendenti dell'allora Ancona Tributi Spa destinatari dei contratti collettivi sottoscritti da BPA e dalle OO.SS. in data 24 marzo 1995 e 26 gennaio 2001 (n. 61 Lavoratori) – Accordi sulla cui interpretazione si erano delineate due posizioni contrapposte, l'una, sostenuta dalle OO.SS., secondo la quale gli stessi sarebbero senz'altro applicabili alla fattispecie in esame e l'altra, sostenuta dalla Banca, secondo la quale, invece, gli Accordi in parola non sarebbero applicabili alla fattispecie in esame - la possibilità di sottoscrivere un "Preliminare di contratto di lavoro subordinato" (di seguito, per brevità, anche solo "Preliminare") con il quale la Banca ha manifestato comunque la propria disponibilità ad assumere ciascuno dei Lavoratori di cui sopra alle proprie dipendenze, in coincidenza con il trasferimento del pacchetto azionario dell'allora Ancona Tributi Spa. In particolare, al fine di evitare che l'assunzione dei suddetti Lavoratori potesse creare pregiudizio per l'operatività di Ancona Tributi Spa, il Preliminare di contratto di lavoro subordinato ha previsto che ciascun singolo Lavoratore potesse scegliere, a propria discrezione, una tra le seguenti tre opzioni:
 - a) la prosecuzione del rapporto di lavoro con Ancona Tributi Spa per un biennio, prorogabile di un anno ulteriore a discrezione di BPA, con successiva assunzione del Lavoratore da parte di BPA; in questo caso era prevista la corresponsione al Lavoratore di una somma di € 2.500 lordi per ogni anno di differimento;
 - b) l'assunzione del Lavoratore alle dipendenze di BPA entro 30 giorni dalla data del trasferimento del pacchetto azionario di Ancona Tributi Spa, con contestuale distacco presso Ancona Tributi stessa per il periodo di un biennio, prorogabile di un anno ulteriore a discrezione di BPA;
 - c) la prosecuzione del rapporto di lavoro con Ancona Tributi Spa a tempo indeterminato, con esclusione di qualsiasi rapporto contrattuale con BPA, dietro pagamento da parte di quest'ultima di un corrispettivo *una tantum* per tale rinuncia pari a € 10.000 lordi



3. hanno optato per l'opzione indicata alla lettera a) del precedente punto n. 28 Lavoratori i quali, pertanto, potranno rientrare alle dipendenze di *BPA* nel corso del 2008, ovvero nel corso del 2009 nel caso in cui la Banca – in applicazione di quanto concordato individualmente con ciascuno dei suddetti 28 Lavoratori - decida di dilazionare di un anno ulteriore il proprio obbligo di assunzione;
4. nel corso del 2007 il Gruppo Banche Popolari Unite Scpa ha portato a termine la fusione societaria con il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese Spa, dando vita al nuovo Gruppo Unione di Banche Italiane Scpa; il successivo Piano Industriale di integrazione 2007 – 2010 ha previsto un efficientamento degli organici del Gruppo per la gestione dei quali, con il Protocollo di intesa sindacale sottoscritto il 14 agosto 2007 è stato attivato un Piano di incentivazione all'esodo volontario – non applicabile ai Lavoratori di cui al presente Accordo - per complessive 900 Risorse, delle quali 83 riferibili al perimetro operativo di *BPA*.
5. le parti, ferme ed impregiudicate le rispettive posizioni già indicate al punto 2 delle premesse in ordine all'interpretazione degli accordi collettivi del 24 marzo 1995 e del 26 gennaio 2001,

Convengono quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 1

Ambito di applicazione

Le previsioni del presente Accordo trovano applicazione nei confronti del Personale di Equitalia Marche Uno Spa, già in forza presso Ancona Tributi Spa al momento della cessione della stessa da *BPA* a Equitalia Spa, che risulti firmatario del "*Preliminare di contratto di lavoro subordinato*" di cui al punto 2 delle Premesse e che abbia prescelto l'opzione 1.1 dello stesso, ossia la prosecuzione del rapporto di lavoro con Ancona Tributi Spa (ora Equitalia Marche Uno Spa) per un biennio prorogabile di un anno ulteriore a discrezione di *BPA*, con successiva assunzione del Lavoratore da parte di quest'ultima Banca (opzione indicata al punto 2., lettera a) delle *Premesse* al presente Accordo).

Restano in ogni caso ferme, sia per i Lavoratori individuati al capoverso precedente sia per tutti gli altri Lavoratori firmatari del suddetto *Preliminare di contratto di lavoro subordinato*, tutte le previsioni contenute nel *Preliminare* dagli stessi sottoscritto.

Art. 2

Esercizio del diritto all'assunzione in BPA

L'assunzione in *BPA* dei Lavoratori individuati al precedente art. 1, primo paragrafo, è fissata, in applicazione di quanto concordato nel *Preliminare di contratto di lavoro subordinato* con i singoli Lavoratori interessati, al 1° ottobre 2009.


I Lavoratori che intendono esercitare il diritto all'assunzione dovranno fare pervenire la propria richiesta a *BPA* nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 31 maggio 2008.

Art. 3

Rinuncia al diritto all'assunzione in BPA

BPA si impegna ad erogare ai Lavoratori individuati al precedente art. 1, primo paragrafo, che rinuncino al diritto alla riassunzione nell'organico di *BPA*, una somma *una tantum* lorda pari a 6 mensilità della rispettiva RAL e comunque non inferiore a € 25.000 lordi; la somma così determinata non costituisce reddito da lavoro dipendente.

Per mensilità si intende l'ultima retribuzione tabellare nazionale ed aziendale del mese di sottoscrizione dell'atto definitivo e formale di rinuncia al diritto all'assunzione, inclusiva delle componenti *ad personam*, rapportata ad anno, con esclusione degli importi corrisposti a titolo di



premio incentivante, di *una tantum* annuali, di liberalità, di voci erogate a titolo di indennità e rimborso spese, nonché comunque di tutte quelle non ricorrenti.

E' onere del Lavoratore produrre a *BPA* la documentazione (cedolino paga o altra idonea documentazione richiesta) necessaria per il conteggio sopra indicato; in mancanza di tale documentazione, o in caso di tardiva produzione della stessa, la somma *una tantum* da erogarsi al Lavoratore interessato sarà pari a € 25.000 lordi.

Il versamento della somma come sopra determinata avverrà entro il mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto definitivo di rinuncia al diritto all'assunzione, effettuata nelle sedi competenti (Associazione Bancaria Italiana, Direzione Provinciale del Lavoro).

Al fine dell'ottenimento della somma *una tantum* di cui al primo comma del presente articolo, i Lavoratori interessati dovranno manifestare per iscritto alla Banca, entro il 31 maggio 2008, la propria volontà di rinunciare al diritto all'assunzione in *BPA*.

Art. 4

Diritto di ripensamento

La Banca si impegna ad erogare, in sostituzione di quanto previsto al precedente art. 3, un'incentivazione *una tantum* lorda pari a € 10.000 ai Lavoratori che, avendo già comunicato, per iscritto entro il 31 maggio 2008, la propria volontà di esercitare il diritto all'assunzione, decidano successivamente di rinunciare al diritto stesso, purché tale "ripensamento" sia comunicato alla *BPA* per iscritto entro il 31 maggio 2009.

Art. 5

Importi previsti al punto 1.1 del Preliminare di contratto di lavoro subordinato

Gli importi delle *una tantum* di cui ai precedenti artt. 3 e 4 sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all'importo già previsto al punto 1.1 del *Preliminare di contratto di lavoro subordinato* (€ 2.500 lordi per ogni anno di differimento del rientro in *BPA*), calcolato considerando 3 anni di differimento.

Pertanto, entro il mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto definitivo e formale di rinuncia al diritto all'assunzione, *BPA* provvederà ad erogare al Lavoratore interessato, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 4, la differenza tra € 7.500 lordi (pari a € 2.500 lordi annui per 3 anni di differimento del rientro) e quanto già percepito dallo stesso Lavoratore in applicazione del suddetto punto 1.1 del *Preliminare*.

Art. 6

Lavoratori destinatari dell'accordo del 2001 che non hanno sottoscritto il preliminare

Con riferimento ai quattro lavoratori destinatari dell'accordo del 26 gennaio 2001 che alla data odierna non hanno sottoscritto il *Preliminare* di cui alle premesse, l'Azienda riconoscerà agli stessi, all'atto della rinuncia definitiva all'assunzione in *BPA* effettuata nelle sedi competenti (Associazione Bancaria Italiana, Direzione Provinciale del Lavoro) i medesimi trattamenti economici previsti all'art. 3 del presente accordo, con le stesse modalità, tempistiche e condizioni tutte già indicate nel citato articolo.

Agli stessi, entro il mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto definitivo di esclusione di ogni pretesa di assunzione in *BPA*, sarà inoltre riconosciuto l'importo di euro 7.500 al lordo delle imposte ed eventuali oneri, quale somma equivalente a quella spettante, sulla base del precedente art. 5, agli altri lavoratori destinatari del presente accordo, in applicazione delle previsioni del *preliminare* da questi ultimi sottoscritto

Art. 7

Rapporti Bancari

BPA si impegna a riconoscere ai Lavoratori che rinuncino al diritto all'assunzione le stesse condizioni, tempo per tempo vigenti, per quanto riguarda i rapporti bancari (ivi compresi i tassi di interesse attivo e passivo), riservate ai propri Dipendenti.

Art. 8

Comunicazione delle condizioni per l'esercizio o la rinuncia del diritto all'assunzione

Con riferimento a quanto previsto al precedente art. 2, *BPA* provvederà a comunicare per iscritto a ciascuno dei Lavoratori individuati al precedente art. 1, primo paragrafo, la data per il rientro come sopra fissata, nonché le tempistiche e le modalità per l'esercizio del diritto.

Con la medesima comunicazione, *BPA* porterà altresì all'attenzione dei Lavoratori interessati le condizioni, le modalità e le tempistiche relative alla rinuncia al diritto di rientro di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Letto, confermato e sottoscritto

BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA

DIRCREDITO

FABI

FALORI

FIBA/CISL